

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE (RESEARCH CENTER FOR HEALTH PROMOTION AND FOOD SAFETY)

INDICE

- Articolo 1 - Istituzione
- Articolo 2 - Finalità
- Articolo 3 - Organi del Centro
- Articolo 4 - Presidente
- Articolo 5 - Comitato tecnico-scientifico
- Articolo 6 - Modalità per la collaborazione con Enti esterni
- Articolo 7 - Fonti di finanziamento, personale e attrezzature a disposizione del Centro
- Articolo 8 - Gestione, amministrazione e contabilità
- Articolo 9 - Recesso e scioglimento
- Articolo 10 - Norme di rinvio
- Articolo 11 - Pubblicità
- Articolo 12 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Istituzione

È istituito presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo il Centro di ricerca interdipartimentale fra tutti i Dipartimenti dell'Ateneo "Centro di ricerca per la promozione della salute e della sicurezza alimentare (Research Center for Health Promotion and Food Safety)".

Articolo 2 - Finalità

Il centro persegue le seguenti finalità:

- a) creare un approccio integrato e sinergico pluridisciplinare in ambiti di ricerca finalizzati alla promozione della salute e della sicurezza alimentare;
- b) instaurare relazioni e interazioni con istituzioni pubbliche e private operanti in uno o in entrambi gli ambiti con particolare riferimento a operatori, aziende, strutture di ricerca, pubbliche amministrazioni, strutture sanitarie, regolatorie e di controllo regionali, nazionali ed internazionali;
- c) promuovere scambi di informazioni e collaborazione con centri/iniziative analoghi/e di altri Paesi e organizzazioni nazionali e internazionali;
- d) divulgare i risultati anche al pubblico di non specialisti.

Articolo 3 - Organi del Centro

Sono Organi del Centro:

- Il Presidente
- Il Comitato tecnico-scientifico

Articolo 4 – Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Rettore, sentito il Comitato tecnico-scientifico, fra i professori di ruolo dell'Ateneo. Ove il Presidente sia individuato fra i membri del Comitato tecnico-scientifico, il Dipartimento interessato procederà alla sostituzione del componente. Il Presidente dura in carica tre anni e non può svolgere più di due mandati consecutivi.
2. Il Presidente rappresenta il Centro. Predispose le proposte di attività e di sviluppo dello stesso e la relazione annuale sull'attività da inviare al Senato Accademico e ai Consigli di Dipartimento dell'Ateneo. Il Presidente cura l'esecuzione delle decisioni del Comitato tecnico-scientifico.

Articolo 5 – Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo di programmazione delle attività scientifiche del Centro e delibera a maggioranza semplice dei presenti su ogni questione di competenza del Centro.
2. Il Comitato tecnico-scientifico è composto da un professore di ruolo o ricercatore designato da ogni Dipartimento dell'Ateneo.
3. Il Comitato tecnico-scientifico può anche cooptare esperti, scelti per la loro alta e specifica competenza, sui problemi che formano oggetto dell'attività del Centro; i membri cooptati partecipano alle riunioni del Comitato solo con voto consultivo. I membri cooptati non vengono conteggiati a fini del quorum per la validità delle sedute, la quale è costituita dalla maggioranza assoluta dei membri designati dai Dipartimenti.
4. I componenti del Comitato tecnico-scientifico designati dai Dipartimenti e quelli cooptati durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
5. Il Comitato si riunisce, anche telematicamente e con preavviso di almeno cinque giorni, in via ordinaria su convocazione del Presidente almeno tre volte l'anno, ed in via straordinaria su decisione del Presidente o richiesta di almeno un quarto dei componenti.

Articolo 6 - Modalità per la collaborazione con Enti esterni

1. Il Centro, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, propone apposite convenzioni di collaborazione con Enti ed organismi pubblici o privati, italiani o stranieri.
2. La convenzione, se onerosa per l'Ateneo, deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, previo parere favorevole dei Consigli di Dipartimento dell'Ateneo.

Articolo 7 - Fonti di finanziamento, personale e attrezzature a disposizione del Centro

1. Le risorse necessarie per il funzionamento del Centro sono costituite da fondi di ricerca eventualmente e liberamente attribuiti dai Dipartimenti, da proventi derivanti da contratti e convenzioni stipulati per l'esecuzione di specifiche ricerche, da donazioni ed elargizioni, da eventuali contributi dell'Ateneo, da finanziamenti di Enti pubblici e/o privati nazionali e internazionali.
2. Per le attività commissionate da terzi dovranno altresì essere applicate le norme regolamentari in vigore presso l'Ateneo.
3. Per lo svolgimento dell'attività il Centro potrà avvalersi di locali, attrezzature e personale messi a disposizione dai Dipartimenti, dall'Ateneo o da Enti convenzionati.

Articolo 8 – Gestione, amministrazione e contabilità

1. La gestione amministrativa e contabile è di competenza del Dipartimento di afferenza del Presidente del Centro.
2. Il Presidente propone al Direttore del Dipartimento l'entità e l'articolazione delle spese nell'ambito della disponibilità finanziaria del Centro, sui fondi a ciò destinati, previsti da un'apposita voce di bilancio.
3. Il Centro ha autonomia gestionale, da esercitarsi nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai Regolamenti dell'Ateneo.

Articolo 9 – Recesso e scioglimento

1. Qualora un Dipartimento dovesse deliberare di recedere dal Centro stesso dovrà darne comunicazione al Comitato tecnico-scientifico entro i tre mesi precedenti la data del recesso. Il Dipartimento recedente rimane obbligato a concludere gli impegni verso terzi già

assunti dal Centro. Il membro del Comitato tecnico-scientifico designato dal Dipartimento recedente decade alla data di efficacia del recesso.

2. Lo scioglimento del Centro potrà altresì essere disposto dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, sia su proposta del Comitato tecnico-scientifico sia a fronte di una accertata inattività dello stesso protratta per un periodo di due anni o del venire meno delle finalità che ne hanno giustificato l'istituzione.

Articolo 10 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente ed alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ateneo.

Articolo 11 - Pubblicità

Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.
2. Il "Centro di ricerca per la promozione della salute e della sicurezza alimentare (Research Center for Health Promotion and Food Safety)" è istituito dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.